

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 18 dicembre 1973 DI CONVOCAZIONE

N. prof.

N. 5 dell'O.d.G.

N. 57 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale: "Provvidenze a favore delle Cooperative artigiane di garanzia".

L'anno millenovecentosettantatre il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 10 in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. dott. Raffaele Augelli - V. Presidente di turno.
vice presidenti i sigg. On. Dott. Giuseppe Matarrese.
segretari i sigg. Comm. Alessandro Laera - Antonio Ventura.
e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panunzio.

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	si		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	si	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Manfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	si
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	si	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Principalli sig. Giacomo	"	si
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Principalli sig. Nicola Principalli sig. Nicola	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosmo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	si
15) Conte prof. Giuseppe Cantatore prof. Giuseppe	"		40) Rossi dr. Angelo	si	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schitardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	si
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	si	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente (Si sono allontanati Calvario, Finocchiaro)

Il Presidente informa l'Assemblea che quinto argomento all'Ordine del Giorno è l'approvazione della legge "Provvidenze a favore delle Cooperative Artigiane di garanzia".

Da la parola al Presidente della Terza Commissione Consiliare Permanente, consigliere Giuseppe Colonna.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne da lettura:

Art. 1

La Regione Puglia concorre alla costituzione ed allo sviluppo delle Cooperative artigiane di garanzia, nei limiti risultanti dalle somme annualmente stanziare a tal fine in bilancio, mediante:

- a) contributi straordinari a fondo perduto a titolo di concorso nelle spese di primo impianto;
 - b) contributi in conto capitale ad integrazione del patrimonio sociale;
 - c) contributi sugli interessi dei mutui garantiti dalle cooperative.
- Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2

Sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art. 1 le cooperative artigiane di garanzia costituite a norma del D.M. 12 febbraio 1959, pubblicato sulla G.U. 23 aprile 1959, n. 97, sempreché ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 3.

Le cooperative devono, inoltre, provvedere ad uniformare il loro Statuto alle norme di cui all'art. 10 per poter beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art. 1.

Il contributo sarà accordato anche alle Cooperative artigiane di garanzia che si costituiscono con uno statuto diverso da quello di cui ai commi precedenti nel caso che lo statuto stesso venga approvato dalla Regione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 3

Per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge regionale le cooperative artigiane di garanzia devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- a) - essere costituite fra artigiani operanti nel territorio regionale ed avere sede nella Regione;
- b) - un numero di soci non inferiore a 50.

E' stato presentato dal gruppo consiliare P.C.I. un emendamento alla lettera b): sostituire le parole "non inferiore a 50" con le parole "non inferiore a 25".

Posto ai voti l'emendamento è respinto con votazione palese a maggioranza; voti favorevoli 13 (P.C.I.); voti contrari 28, astenuti 4 (M.S.I.).

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo nella stesura originaria. Approvato con votazione palese a maggioranza, con 32 favorevoli e 13 contrari (P.C.I.).

Art. 4

Il contributo a fondo perduto di cui alla lettera a) dell'art. 1 è concesso per le spese di costituzione e di primo impianto e funzionamento. Il contributo medesimo è commisurato al numero dei soci, in ragione di £.1.000 (mille) per ciascun socio, nonché al capitale sociale, in ragione del 10% del capitale versato.

Le cooperative artigiane di garanzia possono fruire del contributo di cui al presente articolo entro tre anni dalla costituzione. Le domande, per essere ammesse al beneficio, devono essere presentate all'asses

sonato regionale competente dalle cooperative interessate entro il mese di febbraio di ciascun anno, corredate dai seguenti documenti:

- a) atto costitutivo e statuto in vigore;
- b) elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale versato;
- c) dichiarazione dell'istituto di credito presso il quale sono state depositate le quote sociali, dalla quale risulti l'ammontare delle quote stesse alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e copia della convenzione stipulata tra l'Istituto di credito e le cooperative.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 5

Il contributo in conto capitale di cui alla lettera b) dell'art. 1 è concesso:

- a) nella misura doppia delle quote sociali sottoscritte e versate, alle cooperative aventi un numero di soci fino a 300;
- b) nella misura di due volte e mezza delle quote sociali sottoscritte e versate, alle cooperative aventi un numero di soci da 301 fino a 500;
- c) nella misura tripla delle quote sociali sottoscritte e versate, alle cooperative aventi un numero di soci superiore a 500.

La concessione del contributo avviene su domanda della cooperativa interessata da presentarsi all'assessorato regionale competente, con redatta dai medesimi documenti di cui all'ultimo comma dell'art. 4.

E' stato presentato dal gruppo consiliare P.C.I. un emendamento: sostituire alla lettera a) "300" con "150"; alla lettera b) "500" con "250"; alla lettera c) "500" con "400". Posto ai voti l'emendamento è respinto con votazione palese a maggioranza: voti favorevoli 13 (P.C.I.), voti contrari 28, astenuti 4 (M.S.I.).

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo nella stesura originaria. Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 6

Ai soci della cooperativa per le operazioni di esercizio dalla stessa garantite, il contributo in conto interessi di cui alla lettera c) dell'art. 1 è concesso in misura tale, per cui la percentuale interessi, nelle operazioni stesse, a loro carico non superi il 3%.

Qualora gli artigiani beneficino di analogo contributo, quello della Regione è concesso ad integrazione fino alla concorrenza della misura percentuale prevista dal precedente comma.

Il contributo di cui al presente articolo è versato direttamente all'Istituto di Credito che ha concesso il prestito, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione, la cooperativa artigiana di garanzia e l'istituto di credito.

Per beneficiare del contributo di cui al presente articolo, le cooperative artigiane di garanzia devono produrre all'assessorato regionale competente apposta domanda corredata dai seguenti documenti:

- a) estratto delle deliberazioni dei Consigli di Amministrazione da cui risulti la concessione della garanzia a favore dei soci interessati;
- b) copia della concessione da parte dell'Istituto di Credito dei relativi affidamenti;
- c) copia del provvedimento dal quale risulti la misura dei contributi in conto interessi eventualmente concessi da altri Enti.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 7

A favore delle cooperative artigiane di garanzia operanti nelle comunità montane la misura del contributo a fondo perduto previsto dal secondo comma del precedente art. 4 è elevato come segue: da f. 1.000 a f. 2.000 per ciascun socio e dal 10% al 20% per il capitale versato.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 8

I contributi di cui alla presente legge sono concessi con deli-

berazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente.

L'Assessore competente può richiedere alle cooperative tutta la documentazione che ritiene necessaria per valutare l'esistenza dei requisiti richiesti per la concessione dei contributi.

E' stato presentato dal gruppo consiliare P.C.I. un emendamento al 4° comma: aggiungere dopo le parole "all'artigianato" le parole "sentito il parere della Commissione Consiliare competente".

Posto ai voti l'emendamento è respinto con votazione palese a maggioranza; voti favorevoli 13 (P.C.I.), voti contrari 28, astenuti 4 (M.S.I.). Si pone ai voti l'articolo nella stesura originaria. Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 9

Ai Consorzi delle Cooperative artigiane di garanzia che hanno lo scopo di sviluppare ed assistere tecnicamente e socialmente il movimento cooperativistico, può essere concesso un contributo annuale nella misura di L. 2.000 (duemila) per ciascun socio delle cooperative consorziate.

Il contributo di cui al presente articolo è concesso con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente.

La domanda per ottenere il contributo di cui ai commi precedenti è inoltrata entro il 30 aprile documentando l'attività svolta nell'anno precedente alla Giunta regionale.

E' stato presentato dal gruppo consiliare P.C.I. un emendamento al 2° comma: aggiungere alle parole "dell'assessore competente" le parole "sentito il parere della Commissione consiliare competente".

Posto ai voti, l'emendamento è respinto con votazione palese a maggioranza; voti favorevoli 13 (P.C.I.), voti contrari 28, astenuti 4 (M.S.I.)

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dal gruppo P.C.I. un emendamento sostitutivo al primo comma, delle parole "può

essere" con la parola "è". Posto ai voti, è approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 10

Le cooperative artigiane di garanzia già costituite all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, per fruire delle provvidenze di cui agli articoli precedenti, dovranno, in sostituzione delle norme previste dagli artt. 31, 2° comma, 35, 2° comma, lett. b), 38, 1° comma, 46, 2° comma e 52 dello Statuto-tipo approvato con D.M. 12/2/1959, uniformare i propri statuti, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle seguenti disposizioni:

- a) del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa artigiana di garanzia, fanno parte di diritto due membri nominati dal Consiglio regionale;
- b) la Giunta regionale autorizza il Consiglio di Amministrazione della cooperativa artigiana di garanzia di accettare contributi, da parte di enti pubblici o privati, ove questa comporti la modifica di norme dello statuto;
- c) la Giunta regionale nomina il Presidente del Collegio sindacale delle cooperative artigiane di garanzia;
- d) in caso di scioglimento della società, i fondi che risultino disponibili alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovranno essere devoluti, dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, a favore di iniziative predisposte da enti pubblici allo scopo di ammodernamento delle produzioni artigiane e di maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti. La Giunta regionale, alla quale i liquidatori dovranno in ogni caso notificare i motivi e le cause

dello scioglimento, sentita la Commissione competente, avrà
facoltà di disporre la destinazione della somma predetta;

c) le eventuali modifiche allo statuto devono essere preventivamente
approvate dalla Giunta regionale.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dal gruppo
P.C.I. un emendamento sostitutivo, al primo comma, delle parole
"tre mesi", con le parole "sei mesi". Approvato con votazione palese
all'unanimità.*

E' stato presentato dal gruppo P.C.I. un emendamento alla lettera
a) sostitutivo della parola "due" con la parola "tre". Respinto
con votazione palese a maggioranza; voti favorevoli 13 (P.C.I.), voti
contrari 28, astenuti 4 (M.S.I.).

E' stato presentato dal gruppo P.C.I. alla lettera a) un emendamento
aggiuntivo, dopo le parole "Consiglio regionale" delle parole
"di cui uno della minoranza". Respinto con votazione palese a maggio-
ranza; voti favorevoli 13 (P.C.I.), voti contrari 28, astenuti 4 (M.S.I.)

E' stato presentato un emendamento dal gruppo P.C.I. alla lettera
c) sostitutivo delle parole "La Giunta" con le parole "Il Consiglio".
Respinto con votazione palese a maggioranza; voti favorevoli 13 (P.C.I.)
voti contrari 28, astenuti 4 (M.S.I.).

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato. Approvato
con votazione palese all'unanimità.

Art. 11

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i membri del Consiglio di Amministrazione e il Presidente dei collegi
sindacali delle Cooperative artigiane di garanzia, di nomina del Mi-
nistero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, decadono.
Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 12

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ammontan

te per l'esercizio 1973 a f. 170 milioni si provvede mediante imputazione al cap. 187/bis istituito con la denominazione "Provvиденze a favore delle cooperative artigiane di garanzia" con provvedimento legislativo del 18.12.1973.

Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà mediante stanziamento in apposito capitolo del Bilancio di previsione degli esercizi medesimi.

Le somme stanziare in ciascun esercizio e non impegnate nell'esercizio medesimo sono utilizzate negli esercizi successivi, in ogni caso non oltre il secondo anno successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127, comma 2°, della Costituzione e 60 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

I L C O N S I G L I O R E G I O N A L E

Udita e fatta propria la relazione alla legge:

Preso atto della discussione generale sulla legge:

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge, con voti unanimi espressi ed accertati per alzata di mano

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge "Provvidenze a favore delle Cooperative artigiane di garanzia", nel testo che segue, composto di n. 13 articoli:

Art. 1

La Regione Puglia concorre alla costituzione ed allo sviluppo delle Cooperative artigiane di garanzia, nei limiti risultanti dalle somme annualmente stanziare a tal fine in bilancio, mediante:

- a) contributi straordinari a fondo perduto a titolo di concorso nelle spese di primo impianto;
- b) contributi in conto capitale ad integrazione del patrimonio sociale;
- c) contributi sugli interessi dei mutui garantiti dalle Cooperative.

Art. 2

Sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art. 1 le Cooperative artigiane di garanzia costituite a norma del D.M. 12 febbraio 1959, pubblicato sulla G.U. 23 aprile 1959, n. 97, semprechè ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 3.

Le Cooperative devono, inoltre, provvedere ad uniformare il loro Statuto alle norme di cui all'art. 10 per poter beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art. 1.

Il contributo sarà accordato anche alle Cooperative artigiane di garanzia che si costituiscono con uno Statuto diverso da quello di cui ai commi precedenti nel caso che lo Statuto stesso venga approvato dalla Regione.

Art. 3

Per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge regionale le Cooperative artigiane di garanzia devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- a) - essere costituite fra artigiani operanti nel territorio regionale ed avere sede nella Regione;

b) - un numero di soci non inferiore a 50.

Art. 4

Il contributo a fondo perduto di cui alla lettera a) dell'art. 1 è concesso per le spese di costituzione e di primo impianto e funzionamento. Il contributo medesimo è commisurato al numero dei soci, in ragione di £.1.000 (mille) per ciascun socio, nonché al capitale sociale, in ragione del 10% del capitale versato.

Le Cooperative artigiane di garanzia possono fruire del contributo di cui al presente articolo entro tre anni dalla costituzione. Le domande, per essere ammesse al beneficio, devono essere presentate all'assessorato regionale competente dalle Cooperative interessate entro il mese di febbraio di ciascun anno, corredate dai seguenti documenti:

- a) atto costitutivo e Statuto in vigore;
- b) elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale versate;
- c) dichiarazione dell'Istituto di Credito presso il quale sono state depositate le quote sociali, dalla quale risulti l'ammontare delle quote stesse alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e copia della convenzione stipulata tra l'Istituto di credito e le cooperative.

Art. 5

Il contributo in conto capitale di cui alla lettera b) dell'art. 1 è concesso:

- a) nella misura doppia delle quote sociali sottoscritte e versate, alle cooperative aventi un numero di soci fino a 300;
- b) nella misura di due volte e mezza delle quote sociali sottoscritte e versate, alle cooperative aventi un numero di soci da 301 fino a 500;
- c) nella misura tripla delle quote sociali sottoscritte e versate, alle cooperative aventi un numero di soci superiore a 500.

La concessione del contributo avviene su domanda della cooperativa

interessata da presentarsi all'assessorato regionale competente
corredata dai medesimi documenti di cui all'ultimo comma dell'art. 4.

Art. 6

Ai soci della cooperativa per le operazioni di esercizio dalla
stessa garantite, il contributo in conto interessi di cui alla lettera c)
dell'art. 1 è concesso in misura tale, per cui la percentuale interessi,
nelle operazioni stesse, a loro carico non superi il 3%.

Qualora gli artigiani beneficino di analogo contributo, quello del
la Regione è concesso ad integrazione fino alla concorrenza della misu-
ra percentuale prevista dal precedente comma.

Il contributo di cui al presente articolo è versato direttamente
all'Istituto di Credito che ha concesso il prestito, secondo le modali-
tà stabilite da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione, la
Cooperativa artigiana di garanzia e l'Istituto di credito.

Per beneficiare del contributo di cui al presente articolo, le coope-
rative artigiane di garanzia devono produrre all'assessorato regionale
competente apposita domanda corredata dai seguenti documenti:

- a) estratte delle deliberazioni dei Consigli di Amministrazione da cui
risulti la concessione della garanzia a favore dei soci interessati;
- b) copia della concessione da parte dell'Istituto di Credito dei relati-
vi affidamenti;
- c) copia del provvedimento dal quale risulti la misura dei contributi in
conto interessi eventualmente concessi da altri Enti.

Art. 7

A favore delle Cooperative artigiane di garanzia operanti nelle
Comunità Montane la misura del contributo a fondo perduto previsto dal
secondo comma del precedente art. 4 è elevato come segue: da f. 1.000 a
f. 2.000 per ciascun socio e dal 10% al 20% per il capitale versato.

Art. 8

I contributi di cui alla presente legge sono concessi con delibe-

razione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente. L'Assessore competente può richiedere alle cooperative tutta la documentazione che ritiene necessaria per valutare l'esistenza dei requisiti richiesti per la concessione dei contributi.

Art. 9

Ai Consorzi delle Cooperative artigiane di garanzia che hanno lo scopo di sviluppare ed assistere tecnicamente e socialmente il movimento cooperativistico, è concesso un contributo annuale nella misura di L. 2.000 (duemila) per ciascun socio delle cooperative consorziate.

Il contributo di cui al presente articolo è concesso con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente.

La domanda per ottenere il contributo di cui ai commi precedenti è inoltrata entro il 30 aprile documentando l'attività svolta nell'anno precedente alla Giunta regionale.

Art. 10

Le cooperative artigiane di garanzia già costituite all'atto della entrata in vigore della presente legge, per fruire delle provvidenze di cui agli articoli precedenti, dovranno, in sostituzione delle norme previste dagli artt. 31, 2° comma, 35, 2° comma, lett. b), 38, 1° comma, 46, 2° comma e 52 dello Statuto-tipo approvato con D.M. 12 febbraio 1959, uniformare i propri statuti, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle seguenti disposizioni:

a) del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa artigiana di garanzia, fanno parte di diritto due membri nominati dal Consiglio regionale;

b) la Giunta regionale autorizza il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa artigiana di garanzia di accettare contributi, da parte di Enti pubblici o privati, ove questa comporti la modifica di norme dello Statuto;

c) la Giunta regionale nomina il Presidente del Collegio Sindacale delle

Cooperative artigiane di garanzia;

d) in caso di scioglimento della Società, i fondi che risultino disponibili alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovranno essere devoluti, dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, a favore di iniziative predisposte da enti pubblici allo scopo di ammodernamento delle produzioni artigiane e di maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti. La Giunta regionale, alla quale i liquidatori dovranno in ogni caso notificare i motivi e le cause dello scioglimento, sentita la Commissione competente, avrà facoltà di disporre la destinazione della somma predetta;

e) le eventuali modifiche allo Statuto devono essere preventivamente approvate dalla Giunta regionale.

Art. 11

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri del Consiglio di Amministrazione e il Presidente dei collegi sindacali delle cooperative artigiane di garanzia, di nomina del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, decadono,

Art. 12

All'onore derivante dall'attuazione della presente legge, ammontante per l'esercizio 1973 a £.170 milioni si provvede mediante imputazione al cap. 187/bis istituito con la denominazione "Provvidenze a favore delle Cooperative artigiane di garanzia" con provvedimento legislativo del 18.12.1973.

Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà mediante stanziamento in apposito capitolo del bilancio di previsione degli esercizi medesimi.

Le somme stanziata in ciascun esercizio e non impegnate nell'esercizio medesimo sono utilizzate negli esercizi successivi, in ogni caso non oltre il secondo anno successivo a quello in cui fu iscritto lo stan-

ziamento.

Art. 13

La Presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127, 2° comma, della Costituzione e 60 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera-Ventura